

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 083/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dr. Lucio Molinari, Dr. Antonio Patierno - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.C.D. SETTIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR DEL VECCHIO MICHELE SEGUITO GARA CHIERI/SETTIMO DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Settimo di Pescantina (Verona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ALESSIO CIURNELLI SEGUITO GARA FORCOLI/DERUTA DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dell'A.S. Deruta di Deruta (Perugia), riduce la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Alessio Ciurnelli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 27 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete